



COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

Cenate Sotto li 23/06/2017

Prot. n. 4722

ORDINANZA N. 3

ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SUOLI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL TERRITORIO.

IL SINDACO

VISTO:

- Che tra i compiti istituzionali del sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dai rischi, fra cui quello idrogeologico;
- Che il territorio del Comune di Cenate Sotto, negli ultimi anni, è risultato vulnerabile ai rischi derivanti da fenomeni meteorologici intensi e/o persistenti con conseguenti allagamenti, che hanno creato pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone o cose;
- Altresì che la vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dall' inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei fondi rustici, di quelli limitrofi alle strade o delle aree di pertinenza dei fabbricati le cui acque superficiali, molte volte non adeguatamente regimate e correttamente convogliate, in occasione di precipitazioni piovose defluiscono liberamente sulle strade, ostruendo le vie di normale deflusso delle acque provocando allagamenti e determinando pertanto situazioni potenzialmente pericolose;
- Che al fine di prevenire il rischio idrogeologico nel territorio, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento di idonea rete di regimazione idrica;
- Che, allo stesso scopo, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- Che, altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi verso fossi stradali o nella rete idrografica naturale, comunque sempre allontanate in maniera controllata;

RICHIAMATI i seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni:

- Il Codice Civile (artt. 891 – 892 – 893 – 913 – 915 – 916 – 917 – 1090 – 1091) relativi a distanze, scolo delle acque, riparazione sponde o argini, rimozione ingombri e manutenzione;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5 – 15- 16-17-29 – 30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento dei canali ed opere laterali alle strade;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241;



SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2015 =





COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

RITENUTO pertanto necessario attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di un provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto a comportamenti ed iniziative che possono costruire o favorire un pericolo idrogeologico o allagamento e, nel contempo, l'obbligo da porre in atto di tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili pericoli;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di immobili e terreni compresi nel territorio Comunale, di attivarsi, compatibilmente con le attività agricole e le esigenze legate alle colture in corso, al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico e degli allagamenti sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

- Riguardo gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico, di:
 - o Provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade in condizioni tali da impedire franamenti o cedimento del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
 - o Mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada pubblica e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
 - o Rimuovere alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che vengano a cadere sul piano stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - o Realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
 - o Effettuare periodiche operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
 - o Provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da terreni, piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via, onde evitare il deflusso delle acque e materiali sul piano viabile pubblico;

- Riguardo ai fondi rustici, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario:
 - o Mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e





COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminatrici a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;

- Predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri, in modo da contenere la lunghezza del pedio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando, di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;

- Riguardo le aree di pertinenza di fabbricati, di raccogliere le acque meteoriche in pozzetti e idonee canalizzazioni in grado di assicurare un regolare deflusso ed in modo tale che non vengano lasciate scaricare in maniera incontrollata nei terreni, nelle vie e piazze pubbliche;

ai soggetti sopraccitati inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o principio di movimento franoso;

VIETA

- Di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- Di depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione dei fondi e canali;
- Di rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde di corsi d'acqua e scaricare residui di potature ed altre lavorazioni agricole nell'alveo dei corsi d'acqua;
- La realizzazione di movimenti di terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;

AVVERTE

- Che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1.bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- Che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra:
 - Nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
 - In caso di accertata violazione delle norme in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;



SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2015 =





COMUNE DI CENATE SOTTO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA F.LUSSANA, 24 TEL. 035.940151 FAX 035.944647 P.I. 00562110163 C.A.P. 24069

- In caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 25/07/1904, n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalla medesima norma;

DISPONE


- Che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dell'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata. In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;
- Che la polizia Locale, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti ai sensi delle norme vigenti, siano incaricati del controllo e dell'accertamento delle relative violazioni, affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio ed intervento sul territorio al fine di garantire l'efficacia del presente provvedimento e prevenire concretamente situazioni di danno e pericolo;
- Che la presente ordinanza venga trasmessa per i dovuti controlli:
all'Unione comunale dei Colli – Corpo di Polizia Locale
Al servizio tecnico del comune di Cenate Sotto

Il presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90, art. 8, c.3, è reso noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet e sui tabelloni del Comune di Cenate Sotto.

Con la presente ordinanza è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data sopra indicata.

IL SINDACO

(Prof. Giosuè Berbenni)



SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' CERTIFICATO = UNI EN ISO 9001:2015 =

